



## **Titolo**

Tesseramento – calciatore – utilizzazione calciatore in posizione irregolare - illecito disciplinare di particolare gravità – effettiva utilizzazione – non è richiesta – convocazione e iscrizione nella distinta di gara – sufficienza - incidenza sul risultato finale - irrilevanza

## **Descrizione**

La giurisprudenza endo-federale, che si è consolidata a proposito della consapevole partecipazione a gare ufficiali o dell'utilizzazione in queste di calciatori non legittimati, non richiede che questi siano “*effettivamente utilizzati*”, come invece prescrive l'art. 10, comma 7, C.G.S. rispetto alla sanzione della perdita della gara. Ciò in coerenza con quanto prescrive l'art. 21, comma 2, secondo capoverso, C.G.S., e cioè che “*..la squalifica non si considera scontata ove il calciatore squalificato venga inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo*”. Anche la sola convocazione e iscrizione nella distinta di gara di un soggetto squalificato, non tesserato o comunque privo del titolo per partecipare, dunque, è una attività sportiva costituente una “utilizzazione” impropria, che merita di essere sanzionata nei termini cui quella giurisprudenza si riferisce (Corte fed. app., Sez. I, n. 27/2023-2024). Ed è irrilevante la mancata incidenza sul risultato finale del comportamento contestato, la cui gravità “non può essere desunta o esclusa risalendo dall'entità delle conseguenze sportive della violazione” (Corte fed. app., Sez. I, n. 7/2022-2023).

## **Stagione Sportiva**

2023-2024

## **Numero**

n. 134/CFA/2023-2024/B

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Castiglia

## **Riferimenti normativi**

art. 10, comma 7, CGS; art. 21, comma 2, CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0134 CFA del 28 giugno 2024 (PFI/A.S.D. Città di Gela/Sig. Pietro Bellomo)**